CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI LANUSEI E L'AZIENDA SANITARIA DI CAGLIARI PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI IN MATERIA DI FISICA SANITARIA, SORVEGLIANZA FISICA E ATTIVITA' FORMATIVA IN FAVORE DELLE STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA DI LANUSEI.

L'anno duemilaquindici, il giorno 30 del mese di SETEMBRE

TRA

L'Azienda Sanitaria di Lanusei con sede in - Via Piscinas, 5 - 08045 Lanusei - Codice Fiscale 00978060911 rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Federico Argiolas nato a Cagliari il 06.06.1969, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20.12.2014 ,

E

L'Azienda Sanitaria di Cagliari, con sede in Cagliari, - Via Piero della Francesca 1 – Codice Fiscale 02261430926, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott.ssa Savina Ortu, nata a Bauladu (OR) il 31.01.1960, in forza della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20.12.2014 ,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L' ASL di Cagliari si impegna ad assicurare a favore dell'ASL di Lanusei attività di Consulenza Professionale mediante il proprio personale specialista per le seguenti attività nelle branche di:

A) prestazioni di Controlli di Qualità (D.Lgs. 187/00 e s.m.i);

B) prestazioni di Sorveglianza Fisica per la Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i);

C) controllo sulle apparecchiature di Risonanza Magnetica e controlli di qualità (D.M. 2-8-91);

Art. 2

A) **Prestazioni di Controlli di Qualità (D.Lgs. 187/00 e s.m.i)**

Le prestazioni dovranno essere effettuate in tempi e con modalità da concordare preventivamente con i Responsabili delle Strutture interessate, con cadenza periodica secondo le norme e le attribuzioni previste dal Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n.187, utilizzando i protocolli operativi che dovranno essere diretti alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché ai controlli di qualità degli impianti radiologici con la frequenza prevista per ciascun apparecchio;

B) **Prestazioni di Sorveglianza Fisica per la Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i) :**

Prestazioni per la sorveglianza fisica della radioprotezione presso tutti i Presidi e Strutture dell'Azienda Sanitaria ove a qualsiasi titolo vengono impiegate fonti di radiazioni ionizzanti;
L'Esperto Qualificato, ai sensi del D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., dovrà assicurare e garantire nei tempi e modi di legge, le seguenti prestazioni minime:

1. La sorveglianza fisica di tutti gli ambienti di lavoro a rischio e dei lavoratori esposti;
2. La classificazione delle aree e dei lavoratori e l'assegnazione dei dosimetri;
3. La verifica dei sistemi di radioprotezione collettiva ed individuale e dei D.P.I.;
4. La predisposizione della documentazione di legge in caso di impiego di nuove fonti radiogene e/o di dismissione delle vecchie;
5. La collaborazione con i Servizi e gli Uffici per la soluzione di qualsiasi problema connesso alla radioprotezione;
6. Qualunque altra operazione prevista dalla normativa vigente, anche se non espressamente richiamata nel presente contratto;
7. Formazione del Personale Radioesposto in ottemperanza alle norme di Legge vigenti;

C) **Controllo sulle apparecchiature di Risonanza Magnetica e controlli di qualità (D.M. 2-8-91)**

Per quanto attiene alle funzioni di responsabile per la sicurezza per l'apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare, l'esperto responsabile dovrà garantire tutti i controlli sulla sicurezza e qualità fisica dell'impianto, in conformità di quanto previsto dal D.M. 2 agosto 1991 e s.m.i.

L'elenco delle sorgenti è depositato presso l'ufficio di radioprotezione o in alternativa presso ogni Presidio / Poliambulatorio;

Art. 3

Per l'effettuazione delle prestazioni professionali in argomento è previsto un accesso mensile, ed ulteriori accessi in casi di particolari necessità;
Le attività di cui sopra saranno svolte dai Dirigenti Fisici e dal Personale del comparto dell'U.O.C. di Fisica Sanitaria dell'Azienda Sanitaria di Cagliari al di fuori del normale orario di lavoro, fatte salve le esigenze prioritarie dell'ASL di Cagliari; l'orario degli accessi per lo svolgimento delle

attività in argomento sarà concordato con i Responsabili delle UU.OO coinvolte, sentito il Responsabile Sanitario del Presidio/Distretto interessato;
Il personale impegnato dovrà dimostrare l'orario effettivamente svolto, ove possibile, mediante i sistemi di controllo attualmente in uso per il personale sanitario dell'Azienda Sanitaria di Lanusei o utilizzando l'apposito foglio di presenza, regolarmente sottoscritto dallo stesso e dal Responsabile della Struttura interessata.

Art. 4

Per l'incarico della consulenza in parola si prevede, di norma un accesso mensile, fatti salvi ulteriori accessi in casi di effettiva necessità.

Art. 5

L'Azienda Sanitaria di Lanusei corrisponderà all'Azienda Sanitaria di Cagliari:

1. per le prestazioni di cui all'art 2 le tariffe indicate per ogni singolo strumento inserito nell'elenco della strumentazione, allegato al presente atto;
2. per eventuali prestazioni non ricomprese, l'importo complessivo di € 30,00 (euro trenta), oltre l'Irap, per ogni ora di attività effettuata dal personale del comparto TSRM e di € 60,00 (euro sessanta), oltre l'Irap, per ogni ora di attività effettuata dal personale dirigente;

Art. 6

Le apparecchiature, gli arredi, i presidi diagnostici connessi o utili per l'attività in parola sono forniti dall'Azienda Sanitaria di Lanusei che si impegna a fornire ai consulenti quanto necessario per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione.
Il compenso e il rimborso per le spese di trasferta saranno corrisposti alla ASL 8 di Cagliari che provvederà ad emettere regolare fattura a cui sarà allegato un prospetto di dettaglio contenente l'elenco delle prestazioni erogate.
La ASL 8 di Cagliari, ricevuti i pagamenti, provvederà a corrispondere ai professionisti il compenso spettante sulla base delle regole aziendali e previa decurtazione dai compensi dei maggiori oneri sostenuti dall'Azienda per l'erogazione delle prestazioni.

Art. 7

La presente Convenzione ha validità di anni due a decorrere dal 25/06/2015 e fino al 24/06/2017
.
Le parti possono recedere anticipatamente dalla Convenzione, mediante preavviso, da inviarsi con lettera raccomandata A/R, almeno un mese prima della data di operatività del recesso.
Resta inoltre salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria di Lanusei di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, senza preavviso, qualora sopravvenute condizioni che modifichino l'attuale assetto organizzativo e/o funzionale, consentano all'Azienda di poter provvedere direttamente agli adempimenti di Legge con proprio personale dipendente;
La risoluzione dovrà essere formalizzata con lettera raccomandata e non darà luogo ad altri costi per l'Azienda Sanitaria di Lanusei, eccezion fatta per i compensi maturati fino alla data del recesso.

Art. 8

Per quanto non previsto dal presente Atto si intende richiamata la Normativa vigente in materia;

Art. 9

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a tassa fissa, per il combinato disposto artt. 5 e 40 D.P.R. 26.04.1986 n. 131.Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art.10

La presente Convenzione, composta da n. 4 pagine e n. 10 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della L.241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria di Lanusei
Il Commissario Straordinario
Dott. Federico Argiolas

Per l'Azienda Sanitaria di Cagliari
Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Savina Ortu

ASLCagliari
presente allegato è composto di n° quattro fogli di n° quattro pagine.
IL RESPONSABILE
SSD AFFARI GENERALI
Dr.ssa Marisa Udella

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1187 DEL 30 SET. 2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Antonella Carreras
IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Pier Paolo Pani
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Savina Ortu